

COMUNE DI CALDIERO

Regolamento incentivi gestione entrate (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 133 del 17.12.2019

Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	3
Articolo 3 – Destinazione del Fondo.....	3
Articolo 4 – Criteri di ripartizione degli incentivi.....	4
Articolo 5 – Liquidazione del compenso incentivante	4
Articolo 6 – Entrata in vigore.....	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 1091 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche incaricato di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Area Economico Finanziaria Contabile.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate complessivamente riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento (riscossioni competenza + residui), così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari emessi a seguito di attività interna svolta dall'ufficio, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 2 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente a seguito di attività svolta col supporto di società esterne nelle fasi di aggiornamento e bonifica della banca dati, controllo e predisposizione del provvedimento di accertamento;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato per l'anno precedente a quello riferimento.
4. Non si procede all'istituzione del fondo qualora il comune non abbia approvato nei termini indicati dal D. Lgs. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto di gestione.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, una quota del 10% del fondo come costituito ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali alle attività di recupero dell'evasione tributaria. Per le stesse finalità è destinata l'eventuale quota di incentivo eccedente il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale

- di ciascun componente il gruppo di lavoro.
2. La restante quota del 90% del fondo è ripartita tra i componenti del gruppo di lavoro costituito tra il personale appartenente all'Area Economico Finanziaria Contabile nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - responsabile del tributo (nominato con provvedimento di Giunta Comunale): 20%
 - responsabile del procedimento amministrativo: 10%
 - personale addetto alla fase accertativa: 60%
 - collaboratori amministrativi a supporto dell'ufficio: 10%
 3. Le sopra indicate percentuali potranno essere modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali ovvero se dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento: in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le sole figure del gruppo di lavoro che hanno concorso all'obiettivo.

Articolo 4 – Criteri di ripartizione degli incentivi

1. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compreso il personale incaricato di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
3. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'Area Economico Finanziaria Contabile vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente alla validazione della relazione sulla performance.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Segretario generale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 (rendiconto relativo all'anno precedente a quello di costituzione del fondo, bilancio relativo all'anno di costituzione del fondo), avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce la relazione redatta del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Contabile in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro e la trasmette all'Organismo Indipendente di Valutazione (o ad altro organismo equivalente ed in mancanza all'organo di revisione) che, sulla base del principio che il compenso incenti-

vante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Sulla base degli elementi acquisiti il Segretario generale procede quindi alla liquidazione dell'incentivo.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diverrà efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del comune.
2. Le attività poste in essere dagli uffici preposti alla gestione delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti, avendo riguardo, nella costituzione del fondo relativo all'anno 2019, alla riscossioni da recupero IMU/TARI certificate nel bilancio consuntivo approvato per l'anno 2018.